



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 90 DEL 07 GIUGNO 2023

OGGETTO: Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la produzione del vino Doc Soave per la vendemmia 2023 - Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.

NOTE PER LA TRASPARENZA: il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, riduce la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Soave, per quanto concerne la vendemmia 2023.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare il comma 2 dell'art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato;

VISTO il DM del 17/01/2022 pubblicato in GU n. 34 del 10 febbraio 2022, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vini soave e Recioto di Soave (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Soave;

VISTO l'art. 4 del disciplinare di produzione della Doc Soave, modificato da ultimo con DM del 24/10/2019, che:

- fissa la produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini Doc Soave;
- consente alla Regione del Veneto, su richiesta motivata del Consorzio e sentite le organizzazioni di categoria interessate, di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati dal disciplinare di produzione;

ACQUISITA la nota prot. regionale n. 175534 del 30 marzo 2023 (integrata con nota prot. n. 192376 del 7 aprile 2023), con la quale il Consorzio richiede:

- la riduzione della resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Soave come riportato in tabella:

Tipologia	da tonnellate/ha	a tonnellate/ha
Doc Soave	15	13
Doc Soave - Classico	14	13
Doc Soave - Colli Scaligeri	14	13

- l'esclusione dalla misura della riduzione di resa per le aziende viticole che nel corso delle vendemmie 2021 e 2022 non hanno prodotto esuberi di produzione per l'intera superficie vitata aziendale idonea alla Doc Soave;
- la deroga parziale rispetto alle riduzioni di cui sopra per le produzioni ottenute con metodo di coltivazione biologico proponendo per le medesime un'esclusione dalla misura di riduzione per quelle destinate a Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri ed un innalzamento a 14 t/ha per quelle destinate a Doc Soave;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

- verbale Assemblea dei soci del Consorzio del 13 marzo 2023;
- la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
- pareri delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Soave rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio;

TENUTO CONTO dei dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché dell'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

RITENUTO di accogliere la proposta di modulare (per la Doc Soave) o escludere (per la Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri) dalla misura di riduzione delle rese le produzioni biologiche le cui estensioni sono limitate, hanno rese contenute e comunque un diverso mercato di riferimento;

RITENUTO inoltre di accogliere la proposta di esclusione dalla misura di riduzione delle rese per quelle aziende che nelle vendemmie 2021 e 2022 dimostrino di non aver prodotto esuberi di produzione per l'intera superficie vitata aziendale idonea alla Doc Soave in quanto proposta coerente con l'obiettivo volto a garantire un adeguato livello qualitativo per la Doc Soave;

TENUTO CONTO infine che la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l'attuale situazione congiunturale al fine di conseguire l'equilibrio di mercato;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 50 del 7 aprile 2023, non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la n. DGR n. 851 del 22/06/2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione Agroalimentare;

DECRETA

1. di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che la resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini Doc Soave, Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri per la vendemmia 2023, non deve eccedere le 13 tonnellate pari ad una produzione di vino ad ettaro di ettolitri 91;
3. in attuazione di quanto previsto al punto 2, di stabilire inoltre che:
 - sono esclusi dalla misura di riduzione delle rese, i conduttori di vigneti idonei alla produzione dei vini Doc Soave che nelle vendemmie 2021 e 2022 non hanno prodotto alcun esubero di produzione (di cui all'art. 4 comma 4 del disciplinare medesimo) sull'intera superficie vitata aziendale idonea alla menzionata denominazione;
 - sono escluse, dalla misura di riduzione delle rese, le produzioni destinate a Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri prodotte con metodo di coltivazione biologico;
 - il limite di resa definito al punto 2 viene elevato a 14 tonnellate pari ad una produzione di vino ad ettaro di ettolitri 98 per le produzioni destinate a Doc Soave prodotte con metodo di coltivazione biologico;
4. che in attuazione delle norme che regolano la certificazione dei vini, spetta all'organismo di controllo Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) la verifica delle deroghe, di cui al precedente punto 3, da attuarsi sulla base delle informazioni presenti nello schedario vitivinicolo gestito dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave;

6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per Il Direttore
dott. Alberto Zannol

Il Direttore Vicario
F.to dott. Alberto Andriolo